



Spett.le ...

..., ...

... .. (...)

C.F. ...

P.I. ...

...

1

**Oggetto: Lettera di invito per l'affidamento, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), della GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE, INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEI COMUNI DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI) E POMARANACE (PI) – CIG: 77205531E3.**

## 1. PREMESSE

Con Determina Dirigenziale n. 315/DPC/2018 del 05/12/2018, Co.Svi.G. ha deliberato di affidare per conto dei comuni interessati la gestione del servizio di promozione, informazione ed accoglienza turistica dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina (PI) e Pomarance (PI).

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 dello stesso decreto.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Loredana Torsello.

Pertanto codesto Spettabile Operatore Economico è invitato alla procedura negoziata per l'incarico di cui in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito e documentazione allegata. Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che si potrà procedere all'esclusione anche in ragione di cause esterne non rilevate durante lo svolgimento della procedura o interne, successivamente alla conclusione dalla medesima.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito (allegato A);
- 2) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, costituito da Specifica tecnica (allegato B), Schema di contratto (allegato C), Quadro economico (allegato D);
- 3) DGUE linee guida per la compilazione Circolare del MIT n. 3 del 18/07/16 (allegato E);
- 4) Domanda di partecipazione (allegato F);
- 5) Ulteriori dichiarazioni (allegato G);
- 6) Dichiarazione ausiliario (allegato H);
- 7) Dichiarazione raggruppamenti (allegato I);
- 8) Scheda offerta tecnica (allegato J);
- 9) Scheda offerta economica (allegato K);
- 10) Scheda prezzi (allegato L).



## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [contratti@pec.cosvig.it](mailto:contratti@pec.cosvig.it), almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 1 (un) giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, nella relativa sezione del bando, all'indirizzo internet <https://bit.ly/2zLYU3B>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [contratti@pec.cosvig.it](mailto:contratti@pec.cosvig.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 3. OGGETTO E LUOGO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché vista la peculiarità dell'incarico da ricoprire non si ritiene opportuna la suddivisione in lotti, né spaziali né funzionali, al fine di garantire la realizzazione di un progetto coordinato di area, così come indicato dai Comuni richiedenti, anche nel rispetto degli obiettivi di cui all'attività n. 3 della Specifica Tecnica (allegato B).

### Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Gestione del servizio di promozione, informazione ed accoglienza turistica dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina (PI) e Pomarance (PI)	63513000-8	P	€ 195.377,50 (euro centonovantacinquemilatrecentosettantasette/cinquanta cent)



<b>Importo totale a base di gara</b>	<b>€ 195.377,50</b> <b>(euro</b> <b>centonovantacinquemilatrecentosettantasette/cinquanta</b> <b>cent)</b>
--------------------------------------	---

L'importo stimato a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Vista la natura dell'appalto, non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze e non è quindi predisposto il DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenziali).

L'appalto è finanziato con fonti proprie.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 81.377,50 (euro ottantunomilatrecentosettantasette/cinquanta cent) calcolati sulla base delle ore stimate di intervento, delle retribuzioni tabellari del CCNL Turismo, come dettagliato nella specifica tecnica (di cui all'allegato B) e dal quadro economico di progetto (di cui all'allegato D).

Nel prezzo suddetto sono comprese e compensate tutte le voci di costo, nessuna esclusa, per eseguire il servizio a regola d'arte, in conformità delle previsioni della Specifica Tecnica (di cui all'allegato B) e della normativa in vigore.

Il luogo di esecuzione del servizio riguarda le sedi preposte dai comuni, per conto dei quali Co.Svi.G. bandisce l'appalto, di cui all'allegato Specifica Tecnica (allegato B).

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (di cui all'allegato C "schema di contratto").

##### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

Non sono previsti rinnovi, salvo che nel caso in cui al termine della durata dell'appalto, di cui al punto precedente, sul contratto (stipulato in parte a corpo e in parte a misura) vi sia ancora disponibilità economica e Co.Svi.G. richieda espressamente la prosecuzione del servizio per un massimo di 12 (dodici) mesi dalla scadenza iniziale. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi 2 (due) anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati "Gestione del sistema turistico di alta Val di Cecina ed area geotermica tradizionale attraverso un progetto di piano promozionale" e "Gestione delle attività relative al gemellaggio Comune di Castelnuovo Val di Cecina (PI)" per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 104.000,00 (euro centoquattromila/zero cent) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: revisione prezzi di mercato di tutte le voci del contratto, utilizzando in prima istanza i prezzi di riferimento del CCNL Turismo.

Fatto salvo quanto previsto al primo capoverso del presente paragrafo, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle



procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 195.377,50 (euro centonovantacinquemilatrecentosettantasette/cinquanta cent), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), al presente appalto sono ammessi esclusivamente i sei operatori economici individuati tramite elenco di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

A tal proposito si rende noto che, conformemente a quanto prescritto da ANAC in sede di Linee Guida n. 4 in tema di contratti sotto soglia, Co.Svi.G. si riserva l'eventualità di invitare alla procedura, come operatore economico in più rispetto al minimo richiesto da normativa, l'operatore economico uscente, visto:

- il grado di soddisfazione maturato con l'esecuzione del precedente contratto, eseguito a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- la competitività del prezzo offerto rispetto alla medie dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- la qualità delle prestazioni ottenute, anche superiore a quella richiesta da specifiche tecniche.

Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di affidamento di appalto di servizi pubblici mediante procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente alla gara (in forma singola) ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale **mandatario (capogruppo)** di operatori economici riuniti. Pertanto, non sarà ammessa la presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico invitato in qualità di soggetto mandante (con quota minoritaria) di un RTC: in quest'ultimo caso, l'offerta di tale concorrente sarà **esclusa** dalla gara.

In definitiva, gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola, purché siano stati espressamente invitati, o associata, solo ed esclusivamente se il mandatario/capofila del raggruppamento è stato espressamente invitato, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, sempre che in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.



Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, dovranno rispettare, ai sensi dell'art. 45 comma 5 del Codice, le seguenti condizioni: **possesso da parte della mandataria** delle seguenti **esperienze professionali** da parte di almeno n. 2 (due) operatori in organico al prestatore di servizio (nel suo complesso ivi inclusi i dirigenti dell'azienda):

- aver già operato come informatori turistici addetti all'assistenza turistica presso enti pubblici, per almeno 2 (due) anni (cumulativi e non necessariamente consecutivi) nell'ultimo quinquennio.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.



80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

### 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

#### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 90.000,00 (euro novantamila/zero cent) IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto al fine di negoziare con operatori economici in possesso di una adeguata solidità economica e finanziaria in relazione alle prestazioni da eseguire;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di due anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

#### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito, per conto di soggetti pubblici o privati, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione contrattuale, nell'ultimo triennio:

- servizi analoghi alla gestione del servizio di promozione, informazione ed accoglienza turistica di importo complessivo minimo pari ad € 190.000,00 (euro centonovantamila/zero cent), di cui almeno uno eseguito in maniera continuativa per almeno 6 (sei) mesi consecutivi.



La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

**d) Possesso** di entrambi i seguenti **titoli di studio** da parte di almeno n. 2 (due) operatori in organico al prestatore di servizio (nel suo complesso ivi inclusi i dirigenti dell'azienda):

- diploma di scuola superiore;
- comprovata conoscenza di almeno una lingua straniera tra francese, inglese, tedesco o spagnolo.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- per il diploma di scuola superiore mediante copia conforme di attestazione, e/o dichiarazione e/o curriculum vitae (vige l'equipollenza di quelli esteri ed il principio di reciprocità);
- per la conoscenza di almeno una lingua straniera tra le predette mediante la presentazione di copia conforme di idonea certificazione rilasciata da istituto riconosciuto e/o dichiarazione e/o curriculum vitae (o copia conforme di certificato di laurea) attestante il possesso di laurea in classe L-11 o equipollenti (vige l'equipollenza di quelli esteri ed il principio di reciprocità).

### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti (in relazione a ciascuno di essi) ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.*

*La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **7.1 lett.**

**a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al punto **7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.



Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito relativo ai **servizi analoghi** di cui al precedente punto **7.3 lett. c)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. Il requisito relativo al **possesso dei titoli di studio** di cui al precedente punto **7.3 lett. d)** è posseduto dalla mandataria.

### 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

### 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA).

Per quanto riguarda il requisito sui titoli di studio richiesti al punto **7.3 lett. d)**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.





Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

A seguito di soccorso istruttorio inadempito da parte del concorrente, non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna (anche a seguito di soccorso istruttorio);
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre (anche a seguito di soccorso istruttorio);
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

In quanto l'appalto comprende più tipologie di prestazioni il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Valgono, per il resto, le indicazioni di cui all'art. 105 d.lgs. 50/2016.

In caso di subappalto di una delle attività previste dall'art. 1, co. 53, l. n. 190/2012, il subappaltatore dovrà dimostrare l'iscrizione nella competente *white list* per pertinente categoria.

### 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 3.907,55 (euro tremilanovecentosette/cinquantacinque cent), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.



- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Cassa di Risparmio di Volterra, Agenzia di Pomarance, IBAN IT28L0637071110000010002375;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (pubblicato, sul supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;



- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Non è richiesto il sopralluogo.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC



I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 (euro venti/zero cent) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2018, e pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il plico contenente tutta la documentazione di cui ai successivi paragrafi 15, 16 e 17 della presente lettera di invito, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso, a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, al protocollo presso la segreteria di Co.Svi.G., qualunque sia il mezzo utilizzato per la consegna, del quale seguono giorni e orari di apertura:

➤ dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Il plico deve pervenire **entro le ore 10:00 del giorno 14/12/2018, esclusivamente all’indirizzo: CO.SVI.G. S.C.R.L. - Via Vincenzo Bellini n. 58, 50144 Firenze.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

**CIG 77205531E3. Procedura negoziata per la gestione del servizio di promozione, informazione ed accoglienza turistica dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina (PI) e Pomarance (PI). Scadenza offerte: ore 10:00 del giorno 14/12/2018. Non aprire**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’ intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle



singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica, l'offerta economica e tutti gli ulteriori allegati, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://bit.ly/2zLYU3B>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fidejussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

#### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (1 marca da € 16,00 ogni 4 facciate) preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato F "domanda di partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente si qualifica come operatore economico (persona fisica o giuridica) e indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:



- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <https://ec.europa.eu/tools/espdp/filter?lang=it> secondo quanto di seguito indicato.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, il DGUE dovrà essere presentato in modalità elettronica in formato pdf e firmato digitalmente, su supporto informatico CD-ROM da inserire nella busta A. Per l'ausilio alla sua compilazione si allega la Circolare del MIT n. 3 del 18/07/16, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27/07/2016 (di cui all'allegato E), contenente le istruzioni operative per l'utilizzo, e si fa nuovamente presente che al presente link è possibile ottenere assistenza alla compilazione attraverso il servizio di supporto della Commissione Europea <https://ec.europa.eu/tools/espdp/filter?lang=it>. Sono altresì disponibili ulteriori supporti video di ausilio alla compilazione al seguente collegamento: <http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=44494.msg86719#msg86719>.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Se non già inserite dalla predetta piattaforma europea di supporto alla compilazione del DGUE in formato elettronico, il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto (sarà necessario trovare le relative corrispondenze del DGUE elettronico della piattaforma europea rispetto ai punti seguenti che si riferiscono al DGUE di cui all'allegato E).

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;



- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (di cui all'allegato H "dichiarazione ausiliario");
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (di cui all'allegato H "dichiarazione ausiliario");
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;  
**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente lettera di invito (Sez. A-B-C-D).

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 della presente lettera di invito].*

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- 1) la sezione A, punto 1), per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui **par. 7.1 lett. a)** della presente lettera di invito;
- 2) la sezione B, punto 1b), per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui **par. 7.2 lett. b)** della presente lettera di invito;
- 3) la sezione C, punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al **par. 7.3, punto c)**, della presente lettera di invito;
- 4) la sezione C, punto 6b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al **par. 7.3, punto d)**, della presente lettera di invito;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.





**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

**15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (salvo aver già fornito le relative informazioni nel DGUE o in altro documento presentato ai fini della partecipazione alla presente procedura), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;



8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice (nel caso in cui il concorrente autorizzi la visione parziale della documentazione tecnica dovrà compilare la relativa sezione della scheda offerta tecnica di cui all’allegato J);
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti della definitiva entrata in vigore della “General Data Protection Regulation” (Regolamento Europeo EU 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegato alla domanda di partecipazione (di cui all’allegato G “ulteriori dichiarazioni”) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

**15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

11. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, compilato e sottoscritto; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria, compilato e sottoscritto; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice compilato e sottoscritto;
12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice**

13. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
14. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.

**15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.



- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (di cui all'allegato I "dichiarazione raggruppamenti").

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (di cui all'allegato I "dichiarazione raggruppamenti").

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (di cui all'allegato I "dichiarazione raggruppamenti");
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (di cui all'allegato I "dichiarazione raggruppamenti");
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (di cui all'allegato I "dichiarazione raggruppamenti").

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (di cui all'allegato I "dichiarazione raggruppamenti");
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (di cui all'allegato I "dichiarazione raggruppamenti").

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (di cui all'allegato I "dichiarazione raggruppamenti").

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**



- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei (di cui all'allegato I "dichiarazione raggruppamenti");
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (di cui all'allegato I "dichiarazione raggruppamenti").

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (di cui all'allegato I "dichiarazione raggruppamenti") ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione/scheda tecnica dei servizi offerti (di cui all'allegato J "scheda offerta tecnica").

La relazione (con relativa scheda tecnica di accompagnamento) contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi.

➤ Criterio n. 1. Progetto di gestione del servizio, sub-criteri:

1. Progettazione del servizio. Il punteggio sarà attribuito in base alla proposta di progettazione, organizzazione ed esecuzione integrale del servizio, con riferimento alla specifica tecnica ed alle quattro diverse attività previste, comprese le modalità di programmazione delle attività, di gestione e rendicontazione, come da tabella di cui al successivo paragrafo 18.1. Tra i progetti proposti saranno maggiormente apprezzati quelli che dimostrino la massima appropriatezza e la massima efficienza potenziale per assicurare costantemente agli utenti la migliore informazione possibile, sia relativamente agli aspetti più prettamente turistici che per quanto riguarda le specificità ed emergenze economico-territoriali (ad es. gestione e implementazione dei siti telematici esistenti, eventuale fornitura e gestione di nuove o ulteriori modalità comunicative, gestione e alimentazione degli info-point esistenti all'interno dei territori interessati). Tra gli elementi di maggiore caratura del progetto saranno inoltre considerati:



- le modalità espositive (chiarezza, facilità di lettura, mancanza o scarsità di rinvii, citazioni e ripetizioni);
- riferimenti temporali o indicazioni quanto possibile oggettivi ed incontrovertibili (ad es. numeri, statistiche, diagrammi, cronoprogrammi), senza presupporre fattori non controllabili o condizioni e richieste alla committenza non previsti nella specifica tecnica;
- la capacità di esposizione di adeguate informazioni, presupposti, modalità di previsione e controllo relativamente ai risultati attesi dall' esecuzione delle attività progettate.

Il concorrente dovrà esplicitare gli elementi richiesti per il punteggio, pena la non valutazione, dandone anche evidenza fornendo le informazioni necessarie per assegnare il relativo punteggio.

2. Progetto grafico. Il punteggio sarà attribuito in base alla proposta di progetto grafico dei due dépliant previsti nella specifica tecnica, come da tabella di cui al successivo paragrafo 18.1. Saranno valutate positivamente le proposte di dépliant considerate più utili e funzionali ai fini dell'oggetto dell'appalto e di più facile ed immediata interpretazione, che presentino inoltre una risoluzione di 600dpi, descrizioni in due lingue e stampa su carta di grammatura superiore a quella minima richiesta. Il concorrente dovrà esplicitare il rispetto delle caratteristiche minime indicate in specifica tecnica e le ulteriori caratteristiche tecniche e grafiche dei dépliant proposti. Pena la non valutazione, il concorrente dovrà dare anche evidenza di tali caratteristiche e delle informazioni necessarie per assegnare il punteggio allegando due diverse tipologie di dépliant proposte, e contestualmente specificando in relazione le caratteristiche tecniche e grafiche delle stesse. Le due tipologie dovranno essere allegate sia in formato cartaceo che su supporto digitale (CD/DVD/supporti USB).

3. Promozione dell'immagine del territorio interessato. Il punteggio sarà attribuito in base alle modalità, ai criteri e alle iniziative che il concorrente intende adottare, finalizzate alla promozione dell'immagine e delle potenzialità del territorio interessato dall'esecuzione del servizio, con particolare riferimento ad attività e risorse di carattere storico, culturale, economico, sociale, come da tabella di cui al successivo paragrafo 18.1. Tra gli elementi di maggiore caratura dell'esposizione saranno considerati:

- le fiere ed i workshop ai quali si intende partecipare, soprattutto se di rilevanza internazionale;
- gli eventi culturali che si intende proporre al committente in relazione alla loro attinenza al servizio oggetto di affidamento ed al territorio oggetto di promozione.

Il concorrente dovrà esplicitare gli elementi richiesti per il punteggio, pena la non valutazione, dandone anche evidenza fornendo le informazioni necessarie per assegnare il relativo punteggio.

4. Relazione con la committenza. Il punteggio sarà attribuito in base alle modalità, ai mezzi ed ai tempi che il concorrente intende utilizzare e/o rispettare al fine di relazionarsi con la committenza, come da tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, in modo da:

- facilitare ad essa le attività di controllo della regolare ed efficace esecuzione del contratto di appalto;
- dimostrare periodicamente, in corso d'esecuzione, il raggiungimento dei risultati individuati nella parte "tecnico-qualitativa" dell'offerta presentata ed esplicitati in riferimento a tutti i criteri tecnici.

Tra gli elementi di maggiore caratura dell'esposizione saranno considerati:

- le modalità espositive (chiarezza, facilità di lettura, mancanza o scarsità di rinvii, citazioni e ripetizioni);
- riferimenti temporali e indicazioni quanto possibile oggettivi ed incontrovertibili (ad es. numeri, statistiche, diagrammi, cronoprogrammi), senza presupporre fattori non controllabili o condizioni e richieste alla committenza non previsti nella specifica tecnica;



- proposta di invio di relazioni periodiche di aggiornamento dello stato di svolgimento del servizio trasmesse con cadenza trimestrale.

Il concorrente dovrà esplicitare gli elementi richiesti per il punteggio, pena la non valutazione, dandone anche evidenza fornendo le informazioni necessarie per assegnare il relativo punteggio.

5. Customer satisfaction. Il punteggio sarà attribuito in base all'esposizione di come il concorrente intende:

- individuare criteri, modalità e strumenti / sistemi (digitali, analogici) di ricerca, raccolta, analisi e misurazione, trattamento (gestione delle segnalazioni) della soddisfazione dei clienti del servizio (esclusa la committenza) con particolare riferimento alla qualità da essi attesa e percepita;
- indicare le caratteristiche prevalenti dei suddetti strumenti / sistemi (affidabilità, facilità di utilizzazione da parte del cliente, flessibilità di utilizzazione da parte del gestore del servizio ecc.);
- segnalare e analizzare i risultati con la committenza.

Tra gli elementi di maggiore caratura dell'esposizione saranno considerati:

- le modalità espositive (chiarezza, facilità di lettura, mancanza o scarsità di rinvii, citazioni e ripetizioni);
- riferimenti temporali e indicazioni quanto possibile oggettivi ed incontrovertibili.

Il concorrente dovrà esplicitare gli elementi richiesti per il punteggio, pena la non valutazione, dandone anche evidenza fornendo le informazioni necessarie per assegnare il relativo punteggio.

➤ Criterio n. 2. Proposte migliorative, sub-criteri:

6. Quantità e tipologia delle risorse umane. Il punteggio sarà attribuito in base alla quantità e tipologia delle risorse umane necessarie ed ulteriori rispetto a quelle già previste nel progetto di gestione, quali ad esempio: numero di dipendenti qualificati, maggior numero di qualifiche, ulteriori certificazioni o qualifiche rilevanti ai fini del servizio turistico. Il concorrente dovrà esplicitare gli elementi richiesti per il punteggio, pena la non valutazione, dandone anche evidenza fornendo le informazioni necessarie per assegnare il relativo punteggio.

7. Quantità e tipologia dei servizi offerti. Il punteggio sarà attribuito in base alla ulteriore quantità e tipologia dei servizi offerti rispetto a quelli già previsti nel progetto, quali ad esempio: estensione orari apertura al pubblico, azioni promozionali differenziate per target di turisti, iniziative finalizzate alla promozione ed allo sviluppo delle attività economiche locali con particolare riferimento al settore oggetto dell'appalto, essere autorizzati all'esercizio dell'attività professionale delle agenzie di viaggi e turismo iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Il concorrente dovrà esplicitare gli elementi richiesti per il punteggio, pena la non valutazione, dandone anche evidenza fornendo le informazioni necessarie per assegnare il relativo punteggio.

8. Supporto alla crescita del sistema locale. Il punteggio sarà attribuito in base alla capacità di coinvolgimento sia del sistema imprenditoriale locale, in termini di numero di interlocutori coinvolti, sia del sistema degli attrattori, in termini di numero di istituti culturali e di eccellenze mediante la proposta di attività specifiche eccedenti il numero minimo richiesto dal presente bando.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. Il concorrente dovrà esplicitare gli elementi richiesti per il punteggio, pena la non valutazione, dandone anche evidenza fornendo le informazioni necessarie per assegnare il relativo punteggio.

La stazione appaltante si riserva di verificare, in caso di aggiudicazione, che quanto offerto dal concorrente in sede di offerta tecnica sia effettivamente rispettato, pena la decadenza dall'aggiudicazione. Quanto verrà fornito dall'aggiudicatario per l'espletamento dei servizi dovrà



risultare almeno equivalente a ciò che è stato dichiarato/presentato in sede di offerta tecnica, per il quale il concorrente ha ricevuto il relativo punteggio tecnico.

I documenti costituenti l'offerta tecnica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, i documenti costituenti l'offerta dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

### AVVERTENZE:

- *L'offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione illustrativa delle proposte di massimo 10 facciate totali formato A4 (dimensione carattere 12, interlinea singola), oltre agli eventuali allegati sempre in formato A4 (eccetto le bozze di dépliant) che l'operatore ritenga opportuni per la descrizione dell'offerta. La relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi, ognuno dei quali afferenti ai sub-criteri oggetto di valutazione.*
- *Non è ammesso presentare varianti al progetto posto a base di gara ma solamente migliorie. I requisiti minimi che le migliorie, di cui ai sub-criteri del suddetto criterio n. 2, devono rispettare sono i seguenti: non saranno considerate né valutate proposte che non sono attinenti al servizio oggetto dell'appalto o che non incidano sulla sua esecuzione, che sono corredate da quantificazione economica (prezzi, costi, tariffe) o che presentano correlazioni con l'offerta economica e che presuppongano maggiori spese od oneri per il committente (le migliorie proposte saranno totalmente a carico del concorrente senza alcun onere o costo aggiuntivi per il committente).*
- *Qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", nel caso in cui il concorrente non autorizzi la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica (o parte di essa) e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, dovrà dichiararlo nella scheda offerta tecnica (allegato J) dando adeguata e comprovata motivazione ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.*

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica redatta in bollo (1 marca da € 16,00 ogni 4 facciate) e predisposta preferibilmente secondo il modello allegato alla presente lettera di invito e i seguenti elementi:

- a) Dichiarazione (di cui all'allegato K "scheda offerta economica" in bollo) contenente l'indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione del servizio, inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, espresso in cifre ed in lettere, e il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto; il prezzo globale offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste al punto successivo (di cui all'allegato L "scheda prezzi")  
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- b) Prezzi unitari al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge (di cui all'allegato L "scheda prezzi"). Sono da compilarsi esclusivamente i prezzi unitari di cui alle posizioni 10 e 20 in quanto le posizioni 30 e 40 afferiscono ai servizi analoghi e restano pertanto fisse.  
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- c) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (di cui all'allegato K "scheda offerta economica" in bollo).  
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- d) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice (di cui all'allegato K "scheda offerta economica" in bollo).



I documenti costituenti l'offerta economica, **a pena di esclusione**, sono sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei minimi salariali dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 della presente lettera di invito.

### AVVERTENZE:

- *Nell'offerta economica in caso di discordanza tra l'offerta scritta in cifre e quella in lettere, o di discordanza tra l'importo complessivo offerto e la percentuale di ribasso dichiarata, verranno ritenute valide le condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.*
- *Nell'offerta economica in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il totale risultante dall'applicazione dei prezzi unitari, sarà ritenuto prevalente il valore indicato nella scheda di offerta economica, redatta in bollo, contenente la sola indicazione del prezzo complessivo offerto. In tal caso i corrispondenti prezzi unitari saranno calcolati applicando la percentuale di ribasso, risultante dal prezzo complessivo offerto, sui singoli prezzi unitari messi a base di gara dalla stazione appaltante nel quadro economico di progetto (salvo che a seguito di chiarimenti risulti un mero errore materiale).*
- *Sull'offerta economica (e sulla domanda di partecipazione come predetto al paragrafo 15.1) dovrà essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione ai sensi della legislazione vigente.*

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
totale	100

### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

#### Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
1	Progetto di gestione del servizio	60	1.1	Progettazione del servizio	15
			1.2	Progetto grafico	15
			1.3	Promozione dell'immagine del territorio interessato	15
			1.4	Relazione con la committenza	10
			1.5	Customer satisfaction	5
2	Proposte migliorative	30	2.1	Quantità e tipologia delle risorse	10





			umane	
		2.2	Quantità e tipologia del servizio offerto	10
		2.3	Supporto alla crescita del sistema locale	10
	Totale	90		90

### 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario di gara.

Considerato che il coefficiente sarà pari ad 1 in corrispondenza della migliore prestazione offerta per il raggiungimento dell'obiettivo richiesto (GIUDIZIO: ECCELLENTE) e pari a 0 in caso di mancanza o di valutazione di irrilevanza o impraticabilità della proposta, il coefficiente attribuito sarà determinato sulla base dei seguenti livelli di giudizio:

- ECCELLENTE = 1;
- OTTIMO = 0,90;
- BUONO = 0,75;
- DISCRETO = 0,60;
- SUFFICIENTE = 0,45;
- MEDIOCRE = 0,30;
- INSUFFICIENTE = 0.

È ammessa l'attribuzione di coefficienti di valore compreso tra quelli sopra elencati. Le ragioni di tali attribuzioni devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo (cioè il coefficiente da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio). Viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formola con interpolazione lineare**

$$C_i = R_i / R_{max}$$

dove:

- $C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;
- $R_i$  = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;
- $R_{max}$  = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI



La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi tecnici ed economici, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

$P_i$  = *punteggio concorrente i;*

$C_{ai}$  = *coefficiente sub-criterio di valutazione a, del concorrente i;*

$C_{bi}$  = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....  
 $C_{ni}$  = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

$P_a$  = *peso criterio di valutazione a;*

$P_b$  = *peso criterio di valutazione b;*

.....  
 $P_n$  = *peso criterio di valutazione n.*

Come predetto al paragrafo 18.2, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari sub-criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà, per ogni singolo criterio, ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14/12/2018, alle ore 10:30 presso CO.SVI.G. S.C.R.L. - Via Vincenzo Bellini n. 58, 50144 Firenze e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e PEC almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e PEC almeno un giorno prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: i plichi vengono conservati in apposito armadio dotato di chiusura ermetica nell'ufficio del



RUP e successivamente trasferiti alla commissione tramite ritiro diretto degli stessi da parte del Presidente di Commissione in presenza del RUP.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica per i requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. Mentre la comprova dei requisiti speciali di cui al punto 7 della presente lettera di invito sarà richiesta direttamente ai concorrenti, a mezzo PEC.

### **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nella presente lettera di invito.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.2.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, risulterà vincitore il concorrente che avrà presentato migliore offerta economica. Nel caso di



ulteriore parità si procederà all'esperienza di miglioira, in seduta pubblica, tra i concorrenti a pari merito.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, in assenza di miglioira in seduta pubblica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che



ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Come predetto, tale verifica per i requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. Mentre la comprova dei requisiti speciali di cui al punto 7 della presente lettera di invito sarà richiesta direttamente ai concorrenti, a mezzo PEC.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 (di cui all'allegato C "schema di contratto").



L'esecuzione d'urgenza del servizio è disciplinata dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dalla presente lettera di invito, dai documenti di progetto, dall'offerta tecnica ed economica e dal provvedimento di aggiudicazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (di cui all'allegato C "schema di contratto").

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'affidatario (nonché gli eventuali sub-affidatari) dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti alle prestazioni. È pertanto a carico dell'Aggiudicatario ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti.

La gara sarà ritenuta valida e, pertanto, aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, previo accertamento della congruità della stessa, nell'interesse preminente dell'ente appaltante.

Co.Svi.G. si riserva, comunque a suo insindacabile giudizio, senza che alcun operatore economico possa avanzare pretese di alcun genere, la possibilità di interrompere la presente procedura in qualsiasi momento e non aggiudicare la gara qualora non reputi adeguata l'offerta o per qualsiasi altra causa.

Co.Svi.G. si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna protesta al riguardo.

#### **24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Vista l'alta intensità di manodopera per il presente appalto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel paragrafo "5 - PERSONE ATTUALMENTE IMPIEGATE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO" della specifica tecnica di progetto, con le relative informazioni.

Considerato che sono cambiate alcune condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto il **possesso** delle seguenti **esperienze professionali** da parte di almeno n. 2 (due) operatori in organico al prestatore di servizio (nel suo complesso ivi inclusi i dirigenti dell'azienda):



- aver già operato come informatori turistici addetti all'assistenza turistica presso enti pubblici, per almeno 2 (due) anni (cumulativi e non necessariamente consecutivi) nell'ultimo quinquennio.

Tale condizione particolare di esecuzione, sarà accettata dall'aggiudicatario con dichiarazione apposita in sede di offerta (punto n. 5 del paragrafo 15.3.1). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

La comprova del requisito di esecuzione è fornita mediante:

- copia conforme dei contratti di lavoro o le convenzioni di incarico che rechino la specifica indicazione delle mansioni svolte o da svolgere, e/o di ogni altra documentazione tale da dimostrare lo svolgimento dell'attività richiesta per il periodo di tempo indicato (almeno 2 anni cumulativi e non necessariamente consecutivi).

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della “General Data Protection Regulation” (Regolamento Europeo UE 2016/679), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.

Radicondoli, 06/12/2018.

Il Dirigente Responsabile  
Loredana Torsello